



B

Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare

Progetto preliminare

(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)

(Normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

L'ordinanza del 3 ottobre 2003³ sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue:

Art. 16a cpv. 1–3

¹ *Abrogato*

² *Abrogato*

³ *Secondo il diritto vigente*

II

La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.

RS ...

¹ FF 2002 ...

² FF 2002 ...

³ RS 171.115

*Minoranza**Art. 16a cpv. 1–3*

¹ *Secondo la maggioranza*

² *Secondo la maggioranza*

³ ... *Esse sono valide per un'intera legislatura. Chi non adempie più le condizioni necessarie per il possesso di una tessera di accesso permanente deve restituirla senza indugio.*

Art. 16b^{bis} Tessere di accesso per i governi cantonali e determinate associazioni mantello

¹ *Le tessere di accesso permanenti sono rilasciate per i rappresentanti:*

a. dei governi cantonali;

b. delle associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera c della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione;

c. delle associazioni mantello nazionali dell'economia di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera d della legge sulla consultazione.

² *Il numero massimo di tessere per ogni categoria è stabilito dalla Delegazione amministrativa.*

³ *Le richieste di tessere d'accesso permanenti sono presentate ai Servizi del Parlamento. In caso di impugnazione decide la Delegazione amministrativa.*

Art. 16b^{ter} Tessere di accesso per imprese specializzate in materia di rappresentanza di interessi

¹ *Le imprese specializzate in materia di rappresentanza di interessi possono chiedere tessere di accesso permanenti per i loro collaboratori. Il numero massimo di tessere è stabilito dalla Delegazione amministrativa.*

² *Le richieste di tessere di accesso permanenti sono presentate alla Delegazione amministrativa. Ciascun richiedente deve dimostrare che il suo collaboratore deve recarsi con regolarità al Palazzo del Parlamento al fine di poter adempiere il suo lavoro. La richiesta include un elenco dei mandati che comportano la presenza del collaboratore nel Palazzo del Parlamento. La Delegazione amministrativa può adottare disposizioni supplementari.*

³ *La Delegazione amministrativa esamina le richieste una volta all'anno.*

⁴ *Il rilascio di una tessera di accesso permanente sottostà a una tassa di 500 franchi.*

Art. 16b^{quater} Registro pubblico

¹ *È allestito un registro pubblico concernente i titolari di una tessera di accesso permanente.*

² Il registro contiene le indicazioni di cui all'articolo 69b capoverso 3 LParl. La Delegazione amministrativa può prevedere la pubblicazione di ulteriori indicazioni.

³ Le indicazioni contenute nel registro non determinano alcuna responsabilità dell'Assemblea federale. I titolari di una tessera di accesso permanente assicurano la correttezza e la completezza delle loro indicazioni e ne comunicano senza indugio le modifiche.

⁴ L'iscrizione nel registro non conferisce alcun carattere ufficiale alle attività delle persone interessate.

Art. 16b^{quinquies} Sanzioni

¹ Se il titolare di una tessera di accesso viola le disposizioni, il delegato della Delegazione amministrativa può adottare misure che possono anche comportare la revoca provvisoria del diritto di accesso al Palazzo del Parlamento. In caso di violazioni gravi, l'accesso al Palazzo del Parlamento può essere vietato durevolmente alla persona interessata. A quest'ultima è data la possibilità di esprimersi.

² Le decisioni del delegato della Delegazione amministrativa possono essere impugnate presso la Delegazione amministrativa. Quest'ultima decide in via definitiva. Alla persona interessata è data la possibilità di esprimersi.

Art. 16b^{sexies} Regole di comportamento

¹ Nei contatti con i membri dell'Assemblea federale, i titolari delle tessere devono indicare la loro identità, l'organizzazione per la quale lavorano e gli interessi che rappresentano. Essi non possono fornire intenzionalmente indicazioni incomplete o imprecise ai parlamentari nell'intento di fuorviarli. Non possono contattarli in maniera inadeguata.

² La Delegazione amministrativa può stabilire ulteriori regole di comportamento per i titolari delle tessere.

Art. 16b^{septies} Limitazioni di accesso

¹ In caso di eventi particolari o per motivi di sicurezza l'accesso al Palazzo del Parlamento può essere limitato o vietato.

² Se le persone che vi si trattengono sono molto numerose, l'accesso al Palazzo del Parlamento può essere limitato o temporaneamente vietato.

Disposizioni transitorie

Le tessere di accesso permanenti rilasciate secondo il diritto anteriore permangono valide sino alla fine della legislatura attuale.

